



n. [REDACTED] RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Seconda Sezione Civile

Composta dai seguenti magistrati:

Dr. Ludovico Delle Vergini	Presidente
Dr.ssa Annamaria Loprete	Consigliere
Dr.ssa Giuseppina Mastrodomenico	Consigliere aggregato relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero .../2018 del ruolo generale, contenzioso promossa

DA

[REDACTED] con il patrocinio dell' avv.con procura in atti;

- Appellante -

CONTRO

[REDACTED] ed [REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti ..., come da procura in atti;

- Convenuti in appello -

NONCHE'

[REDACTED] e [REDACTED]

-Appellati contumaci-

AVVERSO



la sentenza Tribunale Ordinario di Pisa n. 865/2018 pubblicata 30.10.2018;



oggetto: azione revocatoria ex art.2901 c.c.

Trattenuta in decisione, all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 15.6.2021 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per [REDACTED] come in atti e ivi: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: NEL MERITO Dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte dai Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] per

mancato deposito dell'originale notificato dell'atto di citazione e delle procure alle liti, respingendo in ogni caso tutte le domande svolte dai Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del Dott. [REDACTED] siccome infondate in fatto ed in diritto e

comunque non dimostrate, anche per effetto dell'inutilizzabilità degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo di parte tardivamente depositato; IN VIA ISTRUTTORIA ammettere la prova per testi della Sig.ra [REDACTED] sulla circostanza capitolata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da intendersi qui di seguito integralmente trascritta; IN OGNI CASO condannare i Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli interessi dalla percezione alla restituzione, ed alla refusione dei Compensi e delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per [REDACTED] e [REDACTED] come in atti e ivi: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarata la contumacia di [REDACTED] e [REDACTED], contrariis reiectis, respingere l'appello del dr. [REDACTED] perché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna dello stesso dr. [REDACTED] al pagamento delle spese tutte, comprese quelle generali, e degli onorari con IVA e CAP come per legge del presente giudizio di appello".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 865/2018, ha accolto la domanda proposta dai coniugi [REDACTED] ed ...e ha dichiarato l'inefficacia nei loro [REDACTED] confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione patrimoniale a titolo



gratuito, - costituito ai rogiti notaio ...in data 6.8.12 rep. - di dotazione di
beni immobili in trust, con cui aveva conferito nel
Trust “...” (costituito contestualmente con la ex moglie ...



sempre rogato dal notaio ...rep. 7031), i beni immobili come indicati nell'atto, in persona del trustee [REDACTED] disponendo l'annotazione del provvedimento in calce all'atto revocato.

In via preliminare il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal convenuto [REDACTED] beneficiario del trust, quale unico figlio dei coniugi [REDACTED] oggetto della richiesta revocatoria.

Nel merito, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria: quanto alla scientia damni, - il credito di parte attrice nei confronti del [REDACTED] anteriore

agli atti dispositivi oggetto di revocatoria, derivava dalla sentenza del Tribunale di Pisa n. 576/2012 del 4.6.2012, appellata innanzi a questo Ufficio, che con la sentenza n. 535/18, tra l'altro, ha confermato la responsabilità professionale del Ferracelli [REDACTED] mandolo a risarcire il danno a [REDACTED] di € 142.572,00

oltre interessi; - la richiesta di pagamento rivolta al debitore dal [REDACTED] in data 11.7.2012 in seguito alla detta pronuncia, con specifica avvertenza di procedere esecutivamente entro la fine del mese di luglio, in mancanza di adempimento; - l'atto dispositivo di conferimento di beni immobili nel Trust [REDACTED] a titolo gratuito, del 6.8.2012, posto in essere immediatamente dopo la richiesta di pagamento inoltrata a seguito della prima sentenza di condanna;

quanto all'eventus damni - il pregiudizio delle ragioni creditorie derivava dallo stesso atto dispositivo avendo il disponente ridotto la consistenza della sua garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e, trattandosi di atto a titolo gratuito, non rilevava lo stato soggettivo di consapevolezza del terzo.

Infine, in applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale, ha poi posto le spese di lite a carico di parte convenuta.

Avverso tale decisione ha interposto appello [REDACTED] facendo valere le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 169 co. 2 e 112 c.p.c. e 2697 c.c.:

Sostiene l'appellante che il Tribunale era incorso nel vizio di motivazione in quanto aveva omesso di valutare le eccezioni dallo stesso sollevate, la documentazione



prodotta e le risultanze istruttorie, emettendo una pronuncia *ultra petita*.

Il [REDACTED] a sostegno del motivo, assume che già nella memoria di replica depositata, in primo grado in data 22.10.2018 aveva formalmente eccepito che gli



attori, odierni appellati, non avevano provveduto a depositarli e ritirato all'udienza del 4.7.2018, nel termine perentorio dettato dall'art. 169 co. 2 c.p.c., per cui i documenti prodotti unitamente all'originale della citazione dagli attori non potevano essere utilizzati dal Tribunale per decidere la causa. A fronte di siffatta eccezione non si rinvenivano argomentazioni nell'impugnata decisione con evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza impugnata.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2901 e 2729 c.c.

Lamenta [REDACTED] che il primo Giudice aveva travisato i fatti oggetto di causa arrivando a fornire una non corretta rappresentazione degli stessi, ritenendo la sussistenza dei presupposti dettati dall'art. 2901 c.c. per l'utile esercizio dell'azione revocatoria:

sub a) quanto alla sussistenza del credito, il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che "... il credito degli attori nei confronti del convenuto [REDACTED] risulta confermato anche dalla sentenza resa dalla Corte di Appello Firenze sopra richiamata...".

Tale premessa, da cui era partito il giudicante, risultava viziata dalla semplice circostanza che al momento della decisione la sentenza della Corte d'Appello di Firenze non era passata in giudicato avendola impugnata con il ricorso per Cassazione;

sub b) Il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato nelle pronunce dallo stesso richiamate; infatti, se era vero che si poteva tutelare anche una legittima aspettativa al credito, doveva pur sempre sussistere un principio di proporzionalità tra l'aspettativa e la tutela e la determinazione di tale proporzionalità. Il Tribunale aveva omesso invece di valutare le allegazioni e le produzioni effettuate dall'appellante, atte a dimostrare la capienza del proprio residuo patrimonio per soddisfare le eventuali "aspettative di credito" degli attori, che tra l'altro avevano aggredito con espropriazione due unità immobiliari di proprietà di esso [REDACTED] di valore tale da soddisfare ogni loro pretesa.

Contrariamente a quanto sostenuto dai coniugi [REDACTED] sugli immobili da essi dall'Osservatorio per il Mercato Immobiliare (mai contestato dagli appellati), anche



pignorati, gravava una sola iscrizione ipotecaria a favore della ... s.p.a. e il
valore delle due unità immobiliari, come emergeva

dall'Osservatorio per il Mercato Immobiliare (mai contestato dagli appellati), anche



detraendo il residuo mutuo sugli stessi gravanti, e dare esecuzione all'ingiusta condanna nell' ipotesi in cui questa sarebbe stata confermata dalla Suprema Corte.

3) Erronea interpretazione della gratuità dell'atto di conferimento dei beni immobili nel Trust:

L' appellante sostiene che l'atto di dotazione dei beni immobili nel Trust [redacted] oggetto di revocatoria, non sarebbe a titolo gratuito, come qualificato dal Tribunale, avendo allegato e dimostrato in corso di causa che egli con l'operazione di conferimento dei beni in Trust non aveva fatto altro che dare esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione personale dei coniugi con la moglie [redacted] e non certo per sottrarsi ai suoi obblighi, come confermava la premessa dell'atto istitutivo del trust. Che quello impugnato era un atto a titolo gratuito era poi documentalmente sconfessato dalla semplice circostanza che i beni oggetto del conferimento erano beni ipotecati e il trust [redacted] si era accollato il pagamento dei debiti ipotecari di esso [redacted].

Da quant'innanzi e in applicazione del noto principio della S.C. secondo cui " *non è assoggettabile ad azione revocatoria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo venga destinato (come nel caso di specie ndr.) anche solo in parte al pagamento dei debiti scaduti del venditore - debitore* ", derivava che l'atto di conferimento non era revocabile ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c.; né esso [redacted] era a conoscenza dell'avvenuta emissione della sentenza del Tribunale di Pisa al momento del conferimento dei beni nel trust.

Le circostanze di cui innanzi, ignorate dal Giudice di primo grado, facevano ritenere che nessun pregiudizio era stato arrecato a [redacted] e Malleucci anche in [redacted] considerazione del fatto che i diritti reali dotati in Trust erano stati comunque ipotecati e quindi non c'era possibilità che il loro credito potesse essere soddisfatto. In conclusione, sostiene [redacted] che l'atto impugnato, costituendo esecuzione di un'obbligazione assunta in sede di separazione personale dei coniugi, aveva natura onerosa dal momento che il suo scopo era quello di destinare i beni al soddisfacimento primario delle esigenze dei discendenti suoi e di sua moglie e in particolare il conferimento aveva lo scopo di soddisfare i bisogni del figlio, che



come da accordi assunti in sede di separazione gravavano interamente sul F.:



Era quindi erronea la decisione, laddove il Tribunale aveva valutato che quando l'atto era a titolo gratuito " *non rileva lo stato del terzo*". Gli attori odierni appellati non avevano tuttavia allegato, né tantomeno dimostrato, alcun elemento, neppure in via presuntiva, che potesse integrare l'elemento soggettivo della *participatio fraudis* in capo al terzo.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Sostiene l'appellante che erroneamente era stato condannato alla refusione delle spese di lite e che in ogni caso l'importo liquidato a titolo di compensi era eccessivo, eccedendo i valori medi di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, senza alcuna motivazione sul punto.

Per questi motivi l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, concludendo come meglio indicato in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio [REDACTED] e [REDACTED], che hanno resistito

in appello e chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, e dedotto che nelle more del giudizio la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8108/2020 (doc. 3 fasc. II°) aveva confermato la sentenza n. 535/2018 di questa Corte d'Appello.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/6/2021, tenutasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera H DL 18/2020 le parti hanno concluso come in epigrafe e con ordinanza emessa in pari data sono stati concessi i termini per le difese finali di cui all'art. 190c.p.c.

Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo d'impugnazione è privo di fondamento e va disatteso.

L'appellante ripropone l'eccezione sollevata in primo grado a cui il Tribunale invece ha dato condivisibile e puntuale risposta, laddove a pag. 3 della sentenza ha affermato " *i fatti storici allegati dalla parte attrice a fondamento della pretesa non sono stati oggetto di contestazione da parte dei convenuti e, di conseguenza, deve ritenersi irrilevante il tardivo deposito del fascicolo di parte attoreo* "; ebbene l'appellante ha proposto un motivo d'impugnazione incongruente rispetto alla *ratio decidendi* richiamata, lamentando una omessa pronuncia sulla eccezione dallo stesso sollevata nelle memorie di replica in primo grado.



A prescindere dalla sua inammissibilità il motivo è a p a r t e d a b n e l m e r i t o
 condividendo questa Corte il principio espresso dalla costante giurisprudenza (cfr. cass. sent. n. 9917/2010) secondo cui: *“In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio”*. (conf. sent. 5241/04 e 12317/04) (sottolineatura dell'estensore).

La Corte rileva che la mancanza del fascicolo di parte attorea non ha impedito al Tribunale di pronunciarsi ed emettere una sentenza senza alcun vizio in quanto per il principio dispositivo della prova, al momento della decisione, il Giudice aveva un quadro istruttorio completo da cui poter trarre la sua convinzione, per due motivi: il primo sulla non contestazione da parte di Ferruccio storici allegati da parte attrice a fondamento della sua pretesa;

il secondo per il principio dispositivo della prova.

E' noto che nel momento in cui gli atti e documenti sono acquisiti al processo il giudice li può utilizzare indistintamente non avendo più rilievo la parte che li ha prodotti. Insegna la S.C. che: (cfr. sent. cass. 10227/09) *“ Qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, **sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio***. (conforme sent. cass. n 9917/10).

Ragion per cui in mancanza di eccezioni processuali nei termini decadenziali, la copia dell'atto introduttivo contenente la procura alle liti, acquisito dalla Cancelleria nel fascicolo d'ufficio ex art. 168 c.p.c., poteva essere esaminata dal Tribunale. Va aggiunto che, a conferma della validità della copia depositata, la citazione in giudizio con la procura alle liti è stata prodotta dallo stesso [redacted] insieme alla sua comparsa di costituzione e risposta del 21.6.16, senza che lo stesso avesse sollevato eccezione alcuna sulla validità della procura alle liti conferita da [redacted] e [redacted] al difensore.

Il Tribunale, inoltre, ha potuto esaminare quantomeno parte dei documenti



prodotti dagli attori anche se non presenti al momento della decisione nel loro



fascicolo, perché prodotti da [REDACTED] nel suo fascicolo: - doc. 4, atto di

pignoramento immobiliare notificato allo stesso nella persona della dott.sa ..., in data 17.10.13; - doc. 11, decreto di omologa della separazione; - doc. 12 atto costitutivo del trust; - doc. 13, atto di conferimento dei beni in trust. Orbene i documenti innanzi indicati ai numeri 11, 12, e 13 sono gli stessi documenti contenuti nella produzione depositata dagli attori all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio a numeri 3,4,5, del foliario; si aggiunga che [REDACTED] ha depositato il provvedimento di sospensione della esecuzione immobiliare n..../13 emesso dal Tribunale di Pisa (doc. 5) e la sospensione della esecutorietà della sentenza *de qua* impugnata in Corte d'Appello, confermando così la sussistenza del credito vantato dai coniugi [REDACTED]

Dal quadro istruttorio così delineato la decisione del Tribunale non viola il disposto dell'art. 112 c.p.c. avendo deciso **allo stato degli atti**, non potendo tra l'altro il giudicante sostituirsi alla parte e rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante.

L'eccezione sollevata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] M. costituitesi in giudizio [REDACTED] hanno depositato

unitamente al fascicolo e alla costituzione in appello anche il fascicolo del primo grado contenente i documenti regolarmente prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado.

Detta attività di reintroduzione nel processo dei documenti già depositati ritualmente, non può in alcun modo considerarsi come introduzione di nuove prove vietata dall'art. 345 c.p.c. Insegna intatti la S.C. con l'ordinanza n. 21571/2020 che *“ La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ”.*



Il secondo motivo d'impugnazione incentrato su [redacted] è necessario per il fruttuoso esperimento della dell'azione revocatoria è al pari privo di fondamento sotto tutti i profili.

Il motivo sub a), incentrato sull'incertezza del credito, perché al momento della decisione la sentenza della Corte d'Appello di Firenze non era passata in giudicato, avendo [redacted] proposto ricorso per Cassazione, è divenuto privo di pregio o meglio, è superato dal deposito da parte degli appellati dell'ordinanza n. 8108/2020 emessa dalla Cassazione che ha definitivamente accertato e dichiarato la responsabilità professionale di [redacted] nella produzione del danno causato a [redacted] nella misura già liquidata di € 142.572,00 oltre interessi.

Si consideri, in ogni caso, che ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non è necessario che il credito sia esigibile, essendo sufficiente che esista una ragione creditoria in capo al soggetto che la propone.

Quindi la ragione creditoria in capo a [redacted] e [redacted] sussisteva per il semplice fatto che, all'atto del conferimento in trust dei beni immobili di [redacted], il diritto di credito, seppure contestato, era stato accertato da una sentenza, provvisoriamente esecutiva, a nulla rilevando che al momento della decisione del Tribunale tale pronuncia non fosse munita di autorità di giudicato.

Quanto al motivo sub b) l'appellante contesta l'esistenza il requisito dell'*eventus damni*, sostenendo, da un lato, che i beni oggetto di conferimento erano di modico valore tutti ipotecati e, dall'altro, che vi erano altri beni, non conferiti nel trust, su cui i coniugi [redacted] potevano soddisfarsi; pertanto il Tribunale

ignorando le sue allegazioni e i documenti prodotti, aveva ommesso di valutare la capienza degli immobili residui di sua proprietà assoggettati ad esecuzione dagli stessi appellati "di valore tale da soddisfare ogni pretesa" creditoria.

Il motivo è infondato in fatto e in diritto. Il creditore ha la libertà di scegliere su quali beni soddisfarsi, secondo valutazioni di opportunità che non attengono solo al valore del bene aggredito, ma anche alla facilità e speditezza con cui si può ottenere la soddisfazione del proprio credito.

Al pari infondata è anche la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato



l'esistenza di "ulteriori beni" su cui gli appellati avrebbe potuto soddisfarsi.



Dagli atti di causa emerge l'infondatezza di quanto sostenuto dai coniugi [redacted] e M. depositato la perizia tecnica di stima sul valore degli immobili eseguita nel giudizio esecutivo del richiamato pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Pisa, relativa alla quota del 50% di proprietà del [redacted], dalla quale è emerso che il valore dei predetti cespiti di per sé era inferiore al solo capitale dovuto agli appellati, senza contare i crediti privilegiati delle Banche che superavano di molto il valore di stima degli immobili. Infine, non corrisponde a vero che tutti gli immobili conferiti nel trust siano tutti ipotecati, perché [redacted] ha conferito due immobili posti nei Comuni di [redacted] e di [redacted] che non sono gravati da oneri pregiudizievoli e tantomeno da ipoteche, e sono quindi gli unici su cui i creditori possono agire con l'esecuzione forzata, a differenza dei due immobili oggetto di pignoramento siti nel Comune di [redacted].

Il terzo motivo d'impugnazione, articolato sotto due profili, è infondato

Quanto alla preliminare indagine sulla natura onerosa del Trust [redacted] la stessa è smentita dallo stesso atto di conferimento in cui le parti dichiarano la gratuità del trust: si legge a pag. 5 del conferimento sotto la voce "Valore" *"Ai fini fiscali e repertoriali le parti dichiarano che il valore complessivo degli immobili, come sopra **gratuitamente** trasferiti al "Trustee", e conferiti in "Trust...."*.

Come affermato dal primo Giudice (cfr. 5 sent.) *la costituzione del trust, inoltre, rappresenta un atto gratuito (né rileva se essa sia stata posta in essere quale adempimento dell'obbligo di mantenimento del minore, non mutando la natura dell'atto né l'elemento soggettivo in capo al disponente), non avendo ricavato il disponente alcuna utilità della stessa, ed è stata posta in essere immediatamente dopo la richiesta di pagamento..."*.

Al pari, infondata è l'ulteriore circostanza, secondo cui il conferimento in parola non sarebbe assoggettabile all'azione revocatoria ex art 2901 comma 3 perché avvenuto per adempiere ad un debito scaduto, derivante dall'accordo di separazione personale dei coniugi con cui [redacted] aveva assunto l'obbligo di integrale mantenimento del figlio, mancando la prova rigorosa, stante l'eccezionalità della previsione *de qua*, che non poteva essere data per presunzioni,



sia della natura di atto non volontario del pagamento del debito sia che il



conferimento fosse l'unico mezzo a disposizione per adempire, per poter legittimare tale esclusione dalla revocazione.

Condivide questo Giudice il principio espresso da ultimo nell'ordinanza n. 8992/2020, secondo cui: *“L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca”* (conf. sent. 7747/2016).

Quanto alla mancanza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

L'assunto dell'appellante è privo di fondamento per la semplice ragione che, discutendosi di un atto a titolo gratuito, posteriore al sorgere del credito, il requisito soggettivo dell'*actio pauliana* è integrato dalla semplice consapevolezza del danno arrecato alla garanzia creditoria: *“in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto”* (cfr. ex multis da Cass. n. 9192/2021).

Nella specie, tale condizione psicologica del disponente emerge in maniera assolutamente ovvia ed evidente, giacché vincolare gli immobili in via esclusiva alla soddisfazione dei bisogni della famiglia equivale a sottrarli alla generica garanzia creditoria, pregiudicando di conseguenza l'interesse dei terzi e segnatamente dei coniugi [REDACTED].

A ben vedere, sostenere che l'intento del disponente attraverso la creazione del trust non fosse quello di danneggiare i creditori, ma soltanto quello di soddisfare le esigenze dei discendenti suoi e della moglie”, non rinnega l'assunto del primo giudice sulla sussistenza del requisito soggettivo: la consapevolezza di destinare i



beni solo a qualcuno implica la consapevolezza di ed ul e l e z i d a l e q u o r u n a
di soddisfarsi su quegli stessi beni.

Accertato, quindi che l'atto di conferimento nel trust [REDACTED] è a titolo gratuito ed è successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto è solo quello della conoscenza in capo debitore disponente del pregiudizio alle ragioni creditorie, prova che può essere offerta anche in forza di presunzioni, mentre ininfluyente è lo stato di consapevolezza in capo al terzo. (cfr. Cass. sent.5072/2009: *“ l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso* (in senso conforme vd. in precedenza sent. n. 4642/2000 e successivamente sent. 12045/10).

Il quarto motivo d'impugnazione relativo alle spese di lite resta assorbito in ragione dell'esito del presente giudizio. Oltretutto il motivo è inammissibile per mancanza di specificità sulle voci maggiorate che avrebbe applicato il primo Giudice nel liquidare le spese.

Alla luce di tali considerazioni, l'appello è da ritenersi infondato e deve, come tale, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore Contadini e [REDACTED] considerando la stessa posizione processuale, liquidazione da farsi sulla base dei parametri medi del DM 55/2014 (nel cui regime é terminata l'attività delle parti), e rapportata al valore del credito fatto valere esclusa la fase istruttoria.

Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115\02, per il raddoppio del contributo unificato a carico di [REDACTED]

PQM

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda eccezione o difesa disattesa, sull'appello promosso da [REDACTED] contro [REDACTED] ed [REDACTED] avverso la sentenza dal Tribunale di

Pisa n. 865/2018 pubblicata il 30.10.2018 così provvede:

- respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;



- condanna [REDACTED] al pagamento delle competenze processuali del grado in favore di [REDACTED] ed [REDACTED] che si liquidano in € 7.800,00 per

compensi, oltre il 15% rimborso spese generali e ulteriori accessori;

- dichiara che sussistono gli estremi per il pagamento del contributo unificato a carico di [REDACTED].

Così deciso nella Camera di consiglio telematica del 24/1/2023

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppina Mastrodomenico

Dott. Ludovico Delle Vergini

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

